

Repertorio n. 19187

Raccolta n. 14808

**TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
IN FONDAZIONE****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di marzo,

(15.03.2024)

In Udine, in Via Luigi Moretti n. 2.

Avanti a me **avv. Andrea Maistrello**, notaio residente in Spilimbergo, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, alla presenza delle idonee, come esse mi dichiarano, e a me note testimoni:

- SGUALDINO DESIRE', nata a Latisana (UD) il 21 luglio 1995, residente a Codroipo (UD), Viale Veneto n. 7/5;
- SALVADORI ELISA, nata a Udine il 3 maggio 1988, residente a Udine, Via G. A. Licinio n. 9;

è presente:

- ZANETTI avv. MASSIMO, nato a Padova il 15 marzo 1975, domiciliato per la carica presso la sotto indicata sede, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione non riconosciuta

"FONDAZIONE FORENSE FRANCESCO CARNELUTTI", con sede in Udine, Largo Ospedale Vecchio, n. 1, codice fiscale: 94086220301;

cittadino italiano, **della cui identità personale e poteri** io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della suddetta associazione, in funzione assembleare, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Trasformazione dell'associazione non riconosciuta "Fondazione Forense Francesco Carnelutti" in Fondazione, per adeguamento alle previsioni del Codice del Terzo Settore;

2) Varie ed eventuali.

Il comparente invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Zanetti avv. Massimo, sopra generalizzato, il quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTARE:

== che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto;

== che la lettera di convocazione è acquisita agli atti a cura e sotto la custodia del Presidente;

== che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i

**AGENZIA
DELLE ENTRATE**

Reg.to a Pordenone
in data 22/03/2024
al n. 3918 serie IT
euro 245,00

seguenti Consiglieri:

- SARTORI avv. RAFFAELLA, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine;
- GALLETTA avv. LUCIA, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia;
- CUCCAGNA avv. ALESSANDRO, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste;
- VISENTIN avv. IGOR, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone;
- il medesimo comparente, ZANETTI avv. MASSIMO, Presidente;
- PETTOELLO avv. FABRIZIO, Tesoriere;
- MELON avv. ANDREA, Segretario;
- AMADEO avv. ELISA;
- BECCI avv. PIETRO;
- LENA avv. SARA;
- RUMIEL avv. ALBERTO;
- VISONÀ avv. GIANLUCA, rappresentato da Zanetti avv. Massimo;

== pertanto sono presenti, di persona o per delega che, riscontrata valida e regolare, sarà acquisita agli atti dell'Associazione, tutti i 12 (dodici) Consiglieri con diritto di intervento e di voto;

== che i Consiglieri sono stati individuati ed identificati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto, dal Presidente;

RISCONTRA

che tutti gli intervenuti, di persona e per delega, hanno diritto di voto, secondo l'accertamento fatto dal Presidente.

Tutto ciò constatato, rilevato, preso atto e riscontrato dallo stesso Presidente, egli

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, e pertanto invita gli intervenuti a discutere sull'ordine del giorno quale sopra riportato.

* * *

Prende la parola il Presidente il quale ricorda all'assemblea che:

- le sopravvenute esigenze dell'Associazione, connesse sia alla necessità di salvaguardarne il patrimonio e rispondere al meglio alle sfide future, sia alla recente introduzione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), hanno reso indispensabile, oltre che opportuno, procedere alla modifica della struttura organizzativa di tale ente;
- si è quindi prospettata la trasformazione dell'Associazione in fondazione, caratterizzata da una diversa struttura organizzativa, ma dalle medesime finalità e principi che ora ispirano l'Associazione, con conseguen-

te continuità, sotto il profilo funzionale, fra l'ente trasformando e quello risultante dalla programmata trasformazione.

Considerata la necessità di procedere quanto prima alla riorganizzazione dell'ente, lasciandone inalterato lo scopo non lucrativo e di utilità sociale, la trasformazione in fondazione, con tutti i vantaggi che essa comporterà nel caso di specie, costituisce, sotto diversi profili, una soluzione più efficiente rispetto a quella, assai più complessa e onerosa, consistente nello scioglimento anticipato dell'Associazione e nella conseguente costituzione, con le risorse rimaste a disposizione dopo la procedura di liquidazione, di una nuova fondazione avente finalità analoghe a quelle dell'ente estinto.

In particolare, i citati vantaggi, che impongono di preferire la soluzione della trasformazione in fondazione, consistono nel fatto che, a differenza di quanto accadrebbe in caso di scioglimento volontario dell'Associazione e di conseguente istituzione di una nuova fondazione, la soluzione proposta consente di:

- garantire, in conformità degli scopi istituzionali dell'Associazione, la continuità delle sue attività, soprattutto di quelle a esecuzione continuata o periodica, le quali, anche in considerazione della loro spiccata utilità sociale, non tollerano sospensioni o interruzioni, che potrebbero comportare gravi pregiudizi o disagi ai beneficiari, mediati o immediati;
- assicurare la continuità dei rapporti giuridici di collaborazione e di servizio, e, più in generale, di ogni altro rapporto strumentale già istituito per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; rapporti che altrimenti sarebbero sciolti, con conseguente necessità di essere ricostruiti, in caso di estinzione dell'ente;
- conservare e consolidare il vincolo di destinazione già impresso, secondo le regole dedicate alle associazioni, al patrimonio complessivo dell'Associazione, che sarebbe esposto, in caso di scioglimento di quest'ultima e di conseguente creazione di una nuova fondazione, al pericolo di eventuali distrazioni o di una possibile dispersione, soprattutto nel periodo compreso fra lo scioglimento e la successiva istituzione del nuovo ente;
- semplificare il contenuto della programmata operazione, con conseguente risparmio di tempo e di risorse economiche, trattandosi di una semplice modificazione della forma giuridica già adottata, che non comporta la novazione del rapporto "associativo" e la creazione di un nuovo soggetto di diritto.

Il Presidente precisa che la programmata trasformazione, garantendo la continuità, sotto il profilo della

soggettività giuridica, fra l'ente trasformando e quello risultante dall'operazione, non comporta nessuna distrazione, rispetto alla destinazione già impressa, di fondi, risorse economiche o qualsiasi altro valore già riferibile all'Associazione, compresi quelli eventualmente creati, sino a questo momento, con contributi di terzi, pubblici o privati, liberalità o oblazioni del pubblico, e in virtù di particolari regimi di agevolazione, fiscali e non, di cui l'Associazione abbia fruito.

Il Presidente illustra quindi la situazione patrimoniale dell'Associazione, che appare perfettamente congrua rispetto allo scopo istituzionale dell'ente trasformando, essendo in grado di garantire:

-- il completo soddisfacimento dei creditori personali dell'Associazione, anche in epoca successiva all'attuazione della trasformazione;

-- l'idoneità, in rapporto allo scopo perseguito, della dotazione patrimoniale "iniziale" della fondazione risultante dalla trasformazione, la quale succederà, per effetto dell'operazione straordinaria, nell'intero patrimonio dell'Associazione;

-- la stabilità e l'integrità, dopo il completamento della trasformazione, del fondo di dotazione riferibile alla costituenda fondazione.

In particolare, l'Associazione ha ora una consistenza patrimoniale superiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è pertanto in grado di dotare la costituenda fondazione del patrimonio iniziale richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con conseguente acquisto della personalità giuridica.

Il Presidente informa i presenti che l'operazione programmata integra una trasformazione omogenea, atteso che:

a) l'ente trasformando e quello risultante dalla trasformazione sono perfettamente omogenei sotto il profilo causale e delle finalità perseguite, anche, e soprattutto, per quanto attiene allo scopo non lucrativo e di utilità sociale;

b) gli enti in questione costituiscono forme giuridiche sostanzialmente omogenee e, per diversi aspetti, fra loro fungibili, come confermato, fra l'altro, dalla parziale identità di disciplina e dalla posizione sistematica della normativa a essi dedicata, raccolta nell'ambito degli artt. 14 ss. del codice civile.

Il Presidente dà atto che la Fondazione risultante dalla trasformazione assumerà la qualifica di ente del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 117/2017, e verrà quindi iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RUNTS) con la denominazione di "Fondazione forense Francesco Carnelutti - Ente del Terzo Settore".

A seguito dell'iscrizione al RUNTS, la Fondazione che risulterà dalla trasformazione, avendo una consistenza patrimoniale superiore al patrimonio minimo richiesto dal Codice del Terzo settore, come sopra indicato, acquisterà la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice.

Il Presidente dà quindi atto che:

- a) la trasformazione non è esclusa dallo statuto vigente;
- b) l'organo amministrativo dell'Associazione ha predisposto, ai sensi dell'art. 42-bis c.c., la relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata nei termini di legge;
- c) aderendo all'interpretazione della dottrina che si è espressa in questo senso, in linea con quanto ammesso in ambito societario, il presente organo, in quanto competente a deliberare la trasformazione dell'Associazione, intende rinunciare, all'unanimità, alla relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione, di cui al combinato disposto degli artt. 42-bis e 2500-sexies, secondo comma, c.c., in quanto documento dettato nel suo esclusivo interesse;
- d) è stata predisposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42-bis e 2500-ter, secondo comma, c.c., la relazione di stima del patrimonio dell'Associazione, riferita alla data del 30 novembre 2023, asseverata con giuramento giusto verbale di data odierna a rogito Notaio Margherita Gottardo di Udine, rep. n. 16207, da parte dell'esperto, dott.ssa Chiara Repetti, nata a Trieste (TS) il 20 dicembre 1974, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Udine al n. 660, iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 138631; perizia che, unitamente al verbale di giuramento, si allega al presente atto sotto la **lettera A)**. Detta perizia attesta la consistenza del patrimonio dell'Associazione e la sua adeguatezza alla realizzazione dello scopo. Ai fini dell'iscrizione dell'Ente al Registro Unico del Terzo Settore, verrà rilasciata da me Notaio l'Attestazione del patrimonio minimo dell'Associazione, redatta sulla base della suddetta relazione di stima;
- e) si applica l'art. 2500-novies c.c.: pertanto la trasformazione da Associazione in Fondazione diverrà efficace decorsi 60 (sessanta) giorni dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie prescritte dalla legge.

Il Presidente passa dunque a leggere e a illustrare il nuovo statuto, che regolerà l'ente trasformato una vol-

ta che il presente atto sarà divenuto efficace, nei termini sopra precisati, contenente le disposizioni che disciplinano l'ordinamento della Fondazione e in particolare la sua amministrazione e la sua attività, nel rispetto delle vigenti norme di legge, dei principi e dei valori che già ispirano la trasformanda Associazione. In particolare, il Presidente precisa che la Fondazione non avrà scopo di lucro e perseguirà finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nell'art. 2 dello statuto.

* * *

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente, accertati i risultati della votazione, mi dichiara che l'assemblea dell'Associazione "Fondazione Forense Francesco Carnelutti", all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano,

HA D E L I B E R A T O

- I -

di rinunciare alla relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione, di cui al combinato disposto degli artt. 42-bis e 2500-sexies, secondo comma, c.c.

- II -

di trasformare, ai sensi dell'art. 42-bis c.c., l'Associazione non riconosciuta "Fondazione Forense Francesco Carnelutti" in fondazione denominata "Fondazione forense Francesco Carnelutti - Ente del Terzo Settore", lasciandone invariati, salvo quanto previsto dallo statuto, l'attuale dotazione patrimoniale, i principi ispiratori dello scopo istituzionale;

- III -

di approvare lo statuto che regolerà la Fondazione nel testo che si allega al presente verbale sotto la **lettera B)**;

-IV-

di stabilire che:

i) la Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

In deroga allo statuto, il **primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà composto** dagli attuali dodici componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione trasformanda, identificati nelle persone di:

- ZANETTI avv. MASSIMO, nato a Padova il 15 marzo 1975, domiciliato a Udine, Via Giusti n. 5, codice fiscale: ZNT MSM 75C15 G224T, Presidente;

- PETTOELLO avv. FABRIZIO, nato a Udine il 31 gennaio 1957, domiciliato a Udine, Via Girardini n. 7, codice fiscale: PTT FRZ 57A31 L483D, Tesoriere;

- MELON avv. ANDREA, nato a Trieste il 13 dicembre 1978, domiciliato a Trieste, Foro Ulpiano n. 2, codice fiscale: MLN NDR 78T13 L424I, Segretario;
- SARTORI avv. RAFFAELLA, nata a Udine il 17 luglio 1974, domiciliata a Udine, Via Liruti n. 12, codice fiscale: SRT RFL 74L57 L483K;
- GALLETTA avv. LUCIA, nata a Napoli, il 24 febbraio 1970, domiciliata a Gorizia, Corso Verdi n. 68, codice fiscale: GLL LCU 70B64 F839Q;
- CUCCAGNA avv. ALESSANDRO, nato a Trieste il 9 agosto 1960, domiciliato a Trieste, Via Cesare Beccaria n. 8, codice fiscale: CCC LSN 60M09 L424D;
- VISENTIN avv. IGOR, nato a Motta di Livenza (TV) il 24 settembre 1969, domiciliato a Portogruaro, Via Sommariva n. 4, codice fiscale: VSN GRI 69P24 F770I;
- AMADEO avv. ELISA, nata a Venezia il 15 maggio 1980, domiciliata a Trieste, Via Coroneo n. 17, codice fiscale: MDA LSE 80E55 L736L;
- BECCI avv. PIETRO, nato a Gorizia il giorno 11 dicembre 1975, domiciliato a Gorizia, Corso Verdi n. 96, codice fiscale: BCC PTR 75T11 E098T;
- LENA avv. SARA, nata a Portogruaro (VE) il 6 maggio 1970, domiciliata a Portogruaro (VE), Corso Martiri della Libertà n. 95, codice fiscale: LNE SRA 70E46 G914E;
- RUMIEL avv. ALBERTO, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 7 febbraio 1977, domiciliato a Pordenone, Piazzetta Nino Bixio n. 7, codice fiscale: RML LRT 77B07 I403X;
- VISONÀ avv. GIANLUCA, nato a Udine il 5 settembre 1974, domiciliato a Udine, Piazza Patriarcato n. 8, codice fiscale: VSN GLC 74P05 L483C,

i quali, nel rispetto dell'art. 2382 c.c., dureranno in carica fino alla data dell'assemblea della Fondazione che sarà convocata per nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;

ii) le funzioni di organo di controllo saranno affidate al rag. ALESSANDRO CASARSA, nato a Udine il 16 novembre 1952, domiciliato a Udine, Viale Ungheria n. 123, codice fiscale: CSR LSN 52S16 L483P, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 11782, con D.M. del 12 aprile 1995, G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995, il quale, con atto separato, accetterà la carica e dichiarerà di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge o dallo statuto. Il Sindaco Unico durerà in carica, in conformità dello statuto, quattro esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al quarto esercizio della carica; potrà essere riconfermato;

iii) nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea della

Fondazione nominerà un revisore legale dei conti;

- V -

di prendere atto che la Fondazione sarà iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dal d.lgs. 117/2017 quale Ente del Terzo Settore e che, in tal modo, acquisterà la personalità giuridica;

- VI -

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, integrazioni e soppressioni, eventualmente richieste dalla competente Autorità ai fini dell'iscrizione nel registro degli Enti del Terzo Settore;

- VII -

di prendere atto che la trasformazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42-bis e 2500-novies c.c., **avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni** dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie prescritte dalla legge.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti quaranta.

Ai fini delle volture, il componente dichiara che l'associazione non è proprietaria di beni immobili e/o di beni mobili registrati.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato sotto la lettera A); io Notaio ho dato lettura di quanto allegato sotto la lettera B).

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di due fogli per otto pagine sin qui, viene da me notaio letto al componente, presenti le testimoni, che lo approva e conferma e con le testimoni e con me notaio lo sottoscrive alle ore dieci e minuti quarantaquattro.

F.to: Massimo Zanetti

F.to: Sgualdino Desirè teste

F.to: Elisa Salvadori teste

F.to: Andrea Maistrello L.S.

Allegato "A" al rep. 19107 e racc. 14000

Relazione di stima del Patrimonio della

“FONDAZIONE FORENSE FRANCESCO CARNELUTTI”

finalizzata alla trasformazione della Associazione in Fondazione

La sottoscritta Chiara Repetti, nata a Trieste, il 20.12.1974, codice fiscale RPT CHR 74T60 L424Q, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Udine al n. 660, iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 138631, con Studio in Udine, piazza Patriarcato n.8, essendo stata incaricata, dalla trasformanda Associazione, di redigere una relazione di stima del Patrimonio della **“Fondazione Forense Francesco Carnelutti”** con sede in Udine, Largo Ospedale Vecchio n.1, cod.fisc. 94086220301, in merito alla trasformazione della associazione in fondazione, rassegna la presente relazione di stima.



Ch. Repetti

1. PREMESSA

1.1. Oggetto e finalità dell'incarico

La finalità dell'incarico è la redazione di una relazione di stima del patrimonio della "Fondazione Forense Francesco Carnelutti" con sede in Udine, largo Ospedale Vecchio n.1 cod.fisc. 94086220301, in procinto di essere trasformata da associazione non riconosciuta a fondazione.

La riforma del terzo settore (e più precisamente l'art. 98, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ha dettato una nuova disciplina della trasformazione delle associazioni e fondazioni introducendo nel codice civile un nuovo art.42-bis che così recita:

"Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500 sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, art. 2500 bis del c.c., 2500 ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili."

L'art.42-bis c.c. individua, quindi, un procedimento generale per giungere alla trasformazione delle associazioni e delle fondazioni che prevede la predisposizione di due relazioni da parte dell'organo amministrativo dell'ente trasformando (la relazione illustrativa sulla situazione patrimoniale e la relazione degli amministratori ex art.2500-sexies c.c.) oltre che la relazione di stima ex art.2500-ter, secondo comma, c.c.

Il secondo comma dell'art.42-bis c.c. richiama, in quanto compatibile, il secondo comma dell'art.2500-ter, in base al quale "il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343 ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343 ter, il terzo comma del medesimo articolo".

La norma è dettata per consentire, nel caso qui in oggetto, al Notaio di verificare la sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 22 del D.Lgs.117/2017 (Codice del terzo settore) che così recitano:

"4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare

l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente."

Come ben specificato dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n.78/2020/I titolato "Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni", nel caso in questione oggetto di verifica da parte dell'esperto estimatore non sarà l'effettiva sussistenza del capitale dell'ente risultante dalla trasformazione; infatti negli enti del libro primo, in assenza della nozione di capitale sociale, oggetto di verifica sarà l'effettività dell'intero patrimonio dell'ente trasformato sia ai fini del riconoscimento sia, per gli enti del terzo settore, ai fini dell'applicazione del meccanismo di intervento in caso di perdite previsto dal quinto comma dell'art.22 del codice del terzo settore.

Andando quindi nel dettaglio, la relazione giurata qui in oggetto dovrà quindi recare i seguenti elementi:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi dell'ente oggetto della trasformazione;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del Patrimonio netto determinato dall'esperto non è inferiore ad euro 30.000.

Si precisa che la presente perizia dovrà valutare l'intero patrimonio di cui l'associazione già dispone.

Ciò premesso, nell'affrontare la valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo ad individuare le finalità che la stessa deve perseguire come già illustrato in precedenza. Egli deve scegliere, tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione, quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo.

La valutazione del patrimonio dell'associazione nel caso di specie viene svolta attraverso una "rivisitazione critica" dei valori iscritti nella contabilità della associazione trasformanda ai fini di una determinazione del patrimonio dell'ente trasformato non arbitraria e di sicura garanzia per i creditori della trasformata ed i terzi in genere.

1.2 Data di riferimento

Al fine della determinazione del valore della associazione trasformanda, il sottoscritto estimatore ha richiesto ed ottenuto il rendiconto consuntivo della stessa riferito alla data del 30.11.2023, data alla quale si riferisce la valutazione del patrimonio dell'associazione ai fini della trasformazione.

1.3 Notizie riguardanti l'Associazione oggetto della trasformazione

Si ritiene opportuno premettere alcune notizie di carattere generale riguardanti l'Associazione oggetto di trasformazione.

La Fondazione Forense Francesco Carnelutti, associazione non riconosciuta, ha sede in Udine, Largo Ospedale Vecchio n.1 ed il suo codice fiscale risulta essere il seguente: 94086220301.

L'Ente viene costituito il 23 giugno 2003 con atto del notaio Pierluigi Comelli di Udine ed inizialmente è composto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Gorizia, Tolmezzo e Udine; nel 2004 si assiste all'entrata nell'Associazione dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e, successivamente, dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone.

Attualmente l'Associazione ha quattro associati, rispettivamente gli Ordini degli Avvocati di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.



Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente dura in carica quattro anni ed è composto da 12 componenti.

L'Associazione ha nominato anche il Revisore legale dei conti.

Statutariamente, l'Associazione si propone:

- di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del Distretto di Trieste;
- di predisporre per i giovani che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di formazione forense a tale scopo anche e in particolare dando vita a una apposita Scuola Forense;
- di fornire agli Avvocati che operano nell'ambito del Distretto di Trieste un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria.

2. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il sottoscritto estimatore, avuto notizia dell'incarico ricevuto, ha preso contatto con il Presidente e con il Consigliere Tesoriere dell'Associazione trasformando al fine di ottenere tutti i dati e le notizie necessarie per l'espletamento dello stesso. Si specifica che l'Associazione, considerati anche i suoi parametri dimensionali, redige la propria contabilità con criteri di cassa (e non di competenza). Di conseguenza, la sottoscritta, al fine di valorizzare il patrimonio dell'Ente, ha fatto riferimento in particolare al rendiconto consuntivo dell'Ente al 30 novembre 2023 redatto con criteri di cassa, alla sua situazione patrimoniale ricostruita al 30 novembre 2023 ed alla documentazione raccolta di cui di seguito si dà menzione.

2.1 Raccolta dei dati

In ordine allo svolgimento dell'incarico conferito sono state ottenute dall'Associazione tutte le informazioni e i documenti ritenuti utili:

- Atto costitutivo dell'Associazione;
- Statuto dell'Associazione;
- Elenco associati;
- Composizione Organo Amministrativo e Revisore unico;
- Rendiconto consuntivo per cassa al 31/12/2022;
- Rendiconto consuntivo per cassa al 30/11/2023;
- Situazione patrimoniale al 30/11/2023;
- Estratti conto bancari dal 01/01/2022 al 31/01/2024;
- Posizioni creditorie e debitorie dell'Associazione al 30/11/2023 con documentazione contabile comprovante le stesse;
- Altri dati contabili ed extracontabili di supporto alla determinazione del valore del patrimonio netto della Associazione.

3. METODO DI VALUTAZIONE.

3.1 Premessa

Il presupposto fondamentale della valutazione di una realtà economica, sia essa azienda o ente non commerciale, è la scelta preliminare della soluzione metodologica più appropriata in funzione dello scopo della valutazione e della realtà specifica dell'ente che ne è oggetto.

A tal riguardo si osserva che:

- a) l'art. 2465 C.C. richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'ente, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari);
- b) nel caso della trasformazione la stima può avvenire, secondo l'insegnamento della dottrina aziendalistica, in due modi: quello "a valori correnti" improntato alla rappresentazione di mercato, in un determinato momento, dei beni costituenti il patrimonio aziendale e quello "a valori di congruità" mirato al mantenimento dei valori dei beni iscritti nella contabilità dell'associazione in applicazione delle regole dettate dalla legge per la formazione del bilancio d'esercizio.

Lo scopo della valutazione ex art. 2500 ter C.C. non è quello della determinazione del capitale economico o di cessione, in quanto cessione non esiste, ma quello della determinazione del patrimonio, civilistico, cioè ricostruito attraverso l'applicazione delle norme civilistiche in materia di valutazione di bilancio, nel rispetto del principio della continuità dei bilanci.

Pertanto, considerato che lo scopo della norma che impone la perizia in caso di trasformazione è quello di garantire la sussistenza in capo alla associazione trasformanda dei requisiti patrimoniali minimi previsti dal quarto e quinto comma dell'art.22 del D.Lgs.117 del 2017 per il riconoscimento giuridico in fondazione, soggetto dotato di autonomia patrimoniale perfetta, oggetto della stima peritale è il capitale civilistico e cioè il patrimonio netto determinato attraverso l'applicazione delle norme civilistiche in materia di bilancio.


3.2 Scelta del metodo

Sulla base delle premesse fatte si è ritenuto di procedere alla stima del patrimonio della associazione applicando il metodo patrimoniale semplice.

Questo metodo considera il valore dell'ente come funzione del valore del suo patrimonio netto, rivalutato mediante rettifiche apportate ai valori di carico delle sue componenti.

Esso assume, come punto di partenza, il capitale netto di bilancio (o capitale netto contabile) e richiede poi che si proceda in successione:

1. alla revisione degli elementi attivi e passivi in relazione alla loro reale consistenza, nonché alle eventuali correzioni necessarie per tener conto degli eventi significativi avvenuti nel corso del periodo successivo alla data dell'ultimo documento contabile disponibile, sempre se tali eventi incidono in modo duraturo sulla vita aziendale;
2. alla riespressione in termini di valori correnti (di mercato o di stima) degli elementi attivi non monetari



(immobilizzazioni, titoli, partecipazioni e così via), facendo emergere le eventuali differenze positive o negative rispetto ai valori di bilancio;

3. alla eventuale attualizzazione del valore dei debiti e dei crediti differiti che non producono interessi o comunque collegati a tassi di interesse non in linea con il mercato.

Una volta concluse le verifiche in questione, il valore del patrimonio netto contabile è rettificato in funzione delle differenze emerse e si ottiene così il valore patrimoniale dell'ente, generalmente denominato "patrimonio netto rettificato".

Con riferimento al 30.11.2023, data della valutazione peritale, si procede dunque alla ricostruzione della situazione patrimoniale sulla base della documentazione contabile ed extracontabile raccolta per poi proseguire con la revisione delle singole poste di bilancio e con la espressione delle stesse a valori correnti, così come previsto dall'applicazione del metodo analitico patrimoniale semplice.

3.3 Le fasi della valutazione

Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto esperto estimatore ha seguito, nella valutazione richiesta, le seguenti fasi:

- **I fase:** valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi della associazione oggetto di trasformazione (metodo patrimoniale);
- **II fase:** stima del patrimonio.

Per quanto riguarda la **I fase**, si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare e per i quali successivamente vengono esposti i relativi criteri di valutazione.

Trattandosi, nella fattispecie, di relazione finalizzata ad una trasformazione, aderendo alla tesi della valutazione fondata sui dati risultanti dal bilancio, gli elementi suscettibili di valutazione sono unicamente quelli risultanti dalla contabilità al 30.11.2023, a condizione che essi siano correttamente iscritti in base alle disposizioni civilistiche dettate anche in materia di Bilanci degli Enti No Profit.

Per quanto riguarda la **II fase** della stima, si procederà a determinare il Patrimonio netto della associazione trasformanda attestando che detto valore non è inferiore al patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica per le fondazioni e quindi ad euro 30.000.

I Fase: Valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi della associazione oggetto di trasformazione

Relativamente alla valutazione dei beni è stata presa in esame la documentazione fornita dal Tesoriere dell'Associazione sotto la supervisione del Presidente dell'Ente.

Più precisamente, come riportato sopra, sono stati presi in esame il rendiconto di cassa consuntivo al 30 novembre 2023 e la situazione patrimoniale al 30 novembre 2023 forniti dall'Associazione, gli estratti conto bancari relativi al 2022 e 2023 oltre i movimenti di gennaio 2024. Si è proceduto all'analisi delle attività svolte in questi mesi al fine di ricostruire le poste creditorie e debitorie al 30 novembre 2023 oltre che le eventuali componenti rettificative determinate secondo il principio della competenza. Come confermato dal Tesoriere,

L'Associazione non detiene beni immobili, beni mobili registrati o altre dotazioni di beni strumentali aventi durata ultrannuale.

Si riporta, pertanto, la situazione patrimoniale della Associazione sulla base delle considerazioni esposte.

Situazione Patrimoniale al 30.11.2023

STATO PATRIMONIALE

Voce di Bilancio	Valore al 30.11.2023
ATTIVO	
Crediti per quote associative e/o apporti ancora dovuti	1.074
Immobilizzazioni	0
Crediti	0
Disponibilità liquide	61.691
Ratei e Risconti attivi	0
Totale attivo	62.765
PATRIMONIO NETTO	55.875
PASSIVO	
Fondi per rischi e oneri	0
Debiti verso fornitori e fatture da ricevere	6.063
Debiti tributari	827
Ratei e risconti passivi	0
Totale passivo	6.890
TOTALE PASSIVO e PATRIMONIO NETTO	62.765

La situazione patrimoniale al 30 novembre 2023 sopra riportata è stata redatta sulla base dei dati acquisiti:

- dal rendiconto infrannuale per cassa aggiornato alla data del 30 novembre 2023,
- dai documenti contabili raccolti e riferiti alla attività svolta dalla Associazione (in particolare fatture di acquisto, note per prestazioni occasionali, notule professionali),
- dagli estratti conto bancari,
- dai mod.F24 pagati nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024.

VALUTAZIONE ANALITICA

Si procede all'esame dettagliato delle singole voci riportate, evidenziandone il criterio di valutazione e la relativa stima.

Attività al 30.11.2023

Espressione a valori correnti delle poste attive:



Handwritten signature

Crediti per quote associative e/o apporti ancora dovuti

L'Associazione risulta aver già incassato tutti i contributi e le quote per le attività in corso alla data di riferimento (in particolare per l'attività formativa svolta). L'unica posta creditoria in essere ammonta ad euro 1.073,54 e si riferisce ad un credito nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone a titolo di integrazione proporzionale del patrimonio dell'Associazione. La posta viene mantenuta a tale valore considerato che alla data della presente perizia risulta già incassata.

Voce di bilancio	Valore di bilancio	Valore corrente	Differenza
Crediti per quote associative o apporti ancora dovuti	1.073,54	1.073,54	0
Totale	1.073,54	1.073,54	0

Immobilizzazioni

L'Associazione non detiene immobili, beni mobili registrati o altri *assets* di durata pluriennale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide si riferiscono alla consistenza del saldo attivo del conto corrente bancario presso l'Istituto di credito Credìt Agricole ed alla cassa contanti.

La presente posta, trattandosi di denaro liquido ed avendo verificato la reale consistenza anche a mezzo degli estratti conto bancari a disposizione, viene valutata al valore nominale e quindi si confermano i valori espressi nella situazione patrimoniale.

Relativamente alla cassa, si assume come valore quello risultante dalle scritture contabili in quanto reale.

Voce di bilancio	Valore di bilancio	Valore corrente	Differenza
Cassa	13,37	13,37	0
Banche	61.677,63	61.677,63	0
Totale	61.691,00	61.691,00	0

Passività al 30.11.2023

Espressione a valori correnti delle poste passive:

Debiti

I debiti vengono valutati al nominale sulla base delle risultanze delle verifiche svolte sulla natura e sul valore dei medesimi. Avendo esaminato e ricostruito su base documentale le posizioni debitorie al 30 novembre 2023 costituiti da debiti verso fornitori, fatture e note da ricevere riferiti prevalentemente alla attività formativa

svoltasi negli ultimi mesi del 2023 oltre che da debiti tributari per ritenute Irpef su compensi di lavoro autonomo ed occasionale, si conferma il valore e ritiene corretto l'importo riportato nella situazione patrimoniale.

Voce di bilancio	Valore di bilancio	Valore corrente	Differenza
Debiti verso fornitori e fatture da ricevere	6.063,42	6.063,42	0
Debiti Tributari	827,00	827,00	0
Totale	6.890,42	6.890,42	0

Fondo per rischi ed oneri

Dai colloqui e dalle dichiarazioni rese dai referenti dell'Associazione non risultano esserci a carico dell'ente contenziosi in essere o altre passività potenziali. Non si ritiene, quindi, necessario stanziare fondi per rischi ed oneri.

Patrimonio Netto

Le voci indicate nel bilancio relative al patrimonio al 30.11.2023 non vengono ovviamente prese in considerazione ai fini della presente stima, in quanto il patrimonio netto valutato è ottenuto dalla differenza algebrica tra le attività e le passività stimate. Tale valore pertanto viene calcolato nelle pagine seguenti.

II FASE: STIMA DEL PATRIMONIO

Dalle considerazioni finora esposte, si è giunti alla seguente stima del patrimonio della Associazione trasformanda:

ATTIVITA' STIMATE AL 30.11.2023

DESCRIZIONE IMPORTO


CATEGORIA ATTIVITA'	Valore corrente
Crediti	1.074
Disponibilità liquide	61.691
Totale attivo	62.765

TOTALE ATTIVITA' STIMATE € 62.765

PASSIVITA' STIMATE AL 30.11.2023

DESCRIZIONE IMPORTO

CATEGORIA PASSIVITA'	Valore corrente
Debiti verso fornitori e fatture da ricevere	6.063



Handwritten signature

Debiti Tributari	827
Totale passivo	6.890

TOTALE PASSIVITA' STIMATE € 6.890

Ricostruzione del Patrimonio Netto Rettificato

Completata la ricognizione delle varie poste attive e passive, il patrimonio netto rettificato alla data del 30.11.2023, a seguito delle suddette valutazioni effettuate, risulta così composto:

Voce di bilancio	Valore corrente
Crediti per quote associative o apporti ancora dovuti	1.074
Disponibilità liquide	61.691
Totale attivo	62.765
Debiti verso fornitori	6.063
Debiti tributari	827
Totale passivo	6.890
PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO	55.875

Determinazione del Patrimonio Netto

Riprendendo i saldi delle attività nette e passività nette, si perviene alla determinazione del patrimonio netto:

TOTALE ATTIVITA' STIMATE	€ 62.765
TOTALE PASSIVITA' STIMATE	€ 6.890
PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO	€ 55.875
PATRIMONIO NETTO ARROTONDATO	€ 55.000

Conclusivamente, con riferimento al mandato ricevuto, si ritiene che: **il Patrimonio Netto rettificato al 30 novembre 2023, derivante dall'applicazione del metodo analitico patrimoniale semplice, risulta pari ad € 55.875,00 arrotondato ad € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00).**

4. CONCLUSIONI

Il sottoscritto estimatore, in conclusione dell'elaborato, in base ai metodi di valutazione ai quali si è ispirato nell'espletamento del proprio incarico ed alle osservazioni sopra svolte, tenuto conto che detta relazione è stata improntata su criteri prudenziali, può affermare che la valutazione del patrimonio della Associazione "Fondazione Forense Carnelutti Francesco" è stata predisposta tenendo presente gli scopi voluti dalla legge.

In conseguenza di ciò, considerato che la necessità di una perizia giurata di valutazione del patrimonio netto

viene dettata soprattutto per una doverosa tutela a favore dei terzi che verranno a trovarsi in rapporti con la Associazione trasformata e trae la sua ragion d'essere dalla necessità di evitare che, attraverso esagerate valutazioni dei beni conferiti in natura o di quelli costituenti il patrimonio, possa attentarsi alla buona fede dei terzi e, in particolare, dei creditori sociali, la sottoscritta è nelle condizioni di dichiarare che la situazione patrimoniale riportata nel presente elaborato può essere presa a base per la trasformazione dell'attuale associazione in fondazione.

La sottoscritta:

- **determina** che il valore del patrimonio della Associazione trasformanda è di **€ 55.000,00**;
- **attesta** che tale valore non è inferiore al patrimonio netto minimo di euro 30.000,00 previsto dall'art.22 del D. Lgs. 117/2017 per il riconoscimento giuridico di una fondazione.


Ritenendo assolto l'incarico ricevuto, il perito sottoscritto resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si sottoscrive in calce.

Con osservanza.

Udine, li 4 marzo 2024

IL PERITO ESTIMATORE

Dott.ssa Chiara Repetti



Repertorio n. 16207

**VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI RELAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di marzo,

(15.03.2024)

In Udine, nel mio studio in Via Luigi Moretti n. 2.
Avanti a me **avv. Margherita Gottardo**, notaio residente in Udine, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine,

è presente:

- **REPETTI CHIARA**, nata a Trieste il 20 dicembre 1974, domiciliata a Udine, Piazza Patriarcato n. 8, codice fiscale: RPT CHR 74T60 L424Q.

La comparente, di cittadinanza italiana, **della cui identità personale io notaio sono certo**, ha richiesto il mio ministero per stipulare quanto segue.

La comparente mi presenta la relazione di stima che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 14 luglio 1937 n. 1666.

Quindi deferisco il giuramento alla comparente, previa ammonizione da me notaio effettuata alla stessa sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

La comparente presta quindi il giuramento, pronunziando le parole: "*Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, e quindi redatto la relazione di stima sopra riportata, al solo scopo di fare conoscere la verità*".

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia su di un foglio per una pagina, viene da me notaio letto alla comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive.

Chiara Repetti

Margherita Gottardo



----- Allegato "B" al n. 19107 di rep. e n. 1400 di racc. -----

----- **STATUTO DELLA** -----
----- **FONDAZIONE FORENSE FRANCESCO CARNELUTTI** -----
----- **ENTE DEL TERZO SETTORE** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **DENOMINAZIONE E SEDE** -----

1. È costituita la "Fondazione forense Francesco Carnelutti – Ente del Terzo Settore".
2. La sede della Fondazione è posta nel Comune di Udine, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine.
3. La Fondazione ha durata indeterminata.
4. L'attività della Fondazione è conformata al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

----- **Articolo 2** -----

----- **OGGETTO** -----

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di promozione culturale e di utilità sociale, mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) formazione post-universitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 117/2017;
 - b) educazione istruzione formazione professionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 117/2017;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 117/2017;
 - d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v), D.Lgs. n. 117/2017;
 - e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. w), D.Lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione, nello specifico, si propone di curare, organizzare e promuovere:
 - a - corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, attraverso la propria Scuola Forense, che integrino la pratica forense e siano idonei a costruire una base culturale e di esperienza per affrontare con preparazione e consapevolezza la professione di avvocato;
 - b - corsi o seminari di aggiornamento professionale, con le Università, con il CNF, con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, con enti pubblici e privati, con la Scuola Superiore della Magistratura o con la formazione decentrata dei Magistrati, con gli Ordini degli Avvocati e con le Associazioni Forensi, o Enti similari anche di altri Stati, nell'ambito delle attività di formazione continua che devono essere gestite dai Consigli dell'Ordine Circondariali, di cui agli artt. 11 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale (l. 31 dicembre 2012, n. 247);
 - c - corsi per l'abilitazione all'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati d'Ufficio, agli elenchi di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. e ad ogni altro elenco, albo o registro normativamente previsti e/o istituiti presso i Tribunali;

d - percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3, della legge professionale, attraverso le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza che prevedano il coinvolgimento delle scuole forensi, come disposto dall'art. 3, comma 2, lettera c) del Regolamento del 20 giugno 2014, n. 3 e nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 247/12; -----

e - percorsi formativi previsti dagli artt. 6 e 7 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014, n. 5 per l'accesso all'esame ed il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori; -----

La Fondazione potrà inoltre: -----

f - acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare beni immobili da destinare a sede della fondazione e dei servizi di interesse comune; -----

g - organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, stage e quant'altro sarà ritenuto necessario e/o utile all'accrescimento ed alla diffusione della cultura giuridica; -----

h - curare la pubblicazione, su supporto cartaceo e multimediale, di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense, anche in collaborazione con le associazioni forensi; -----

i - dotarsi di siti internet, di canali multimediali, di piattaforme social ed avere uno o più domicilia telematici; -----

l - redigere, presentare e gestire, anche in partenariato con altri Enti, appositi progetti, nelle materie statutarie da sottoporre ad ogni altro Ente o Istituzione, avente competenza in materia di formazione ed aggiornamento professionale, onde conseguire il finanziamento delle risorse all'uopo previste; -----

m - istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli; -----

n - collegarsi con le Università o con organizzazioni similari, Enti pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, al fine di qualificare ancor più la formazione e l'aggiornamento. -----

3. La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse purché siano secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali sue proprie, nei limiti di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 117/2017. -----

4. La Fondazione può avvalersi, rispettivamente ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 117/2017, di lavoratori dipendenti e di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE** -----

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione, quale patrimonio indisponibile, così composto: -----

a. - da quanto messo a disposizione dai suoi Fondatori, pari a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), quale apporto dei soci nelle seguenti misure: Gorizia (€ 4.736,84), Pordenone (€ 7.894,74), Trieste (€ 6.315,79), Udine (€ 11.052,63); -----

b. - da apporti o conferimenti successivi di denaro o di beni mobili ed immobili o altre utilità che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con e-

spessa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione;

c. - da beni mobili e immobili che vengano acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita dei beni compresi nel fondo di dotazione.

2. Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito dal Fondo di gestione, così composto:

a. - dall'eventuale contributo annuale dei Soci Fondatori determinato nel bilancio preventivo;

b. - dalle quote di iscrizione a corsi, seminari ed eventi e dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali;

c. - dalle rendite del patrimonio indisponibile e da ogni altro bene mobile o immobile che potrà pervenire da soggetti pubblici o privati, che non sia espressamente destinato a incremento del patrimonio indisponibile;

d. - dagli eventuali utili di gestione annuale;

e. - dai contributi straordinari che possono essere erogati dai Fondatori per il perseguimento di iniziative da deliberarsi;

f. - da liberalità, legati, eredità, erogazioni che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione.

3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4

SOCI FONDATORI

1. Sono "Soci Fondatori" gli Ordini degli Avvocati di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

2. I Soci Fondatori hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono Organi della Fondazione:

a. - l'Assemblea, composta dai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati dei Soci Fondatori quali membri di diritto, e dagli avvocati, pure aventi il diritto di voto, indicati al momento del proprio insediamento da ciascun Consiglio dell'Ordine Fondatore in ragione di un componente ogni 500 (cinquecento), o frazione, di avvocati iscritti al rispettivo Ordine, con la precisazione che nessun Ordine potrà indicare un numero di componenti superiore alla metà del totale, compresi i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati dei Soci Fondatori, nei limiti di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 117/2017;

b. - il Consiglio di amministrazione, composto da un numero di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea della Fondazione in ragione di due componenti per il socio fondatore Ordine degli Avvocati di Udine ed uno per gli altri tre soci fondatori, scelti tra gli iscritti ai rispettivi Ordini;

c. - il Sindaco Unico.

Articolo 6

ASSEMBLEA



[Handwritten signature]

*Sig. Giulio Benini Teste
#Elio Salvadori teste*

[Handwritten signature]

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea, almeno tre volte l'anno, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo o la modalità di collegamento, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

2. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: --

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; ----

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

3. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. -----

Nel *quorum* deliberativo vanno conteggiati anche gli astenuti, da considerarsi quali voti contrari. -----

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, oppure, in alternativa, dal Consigliere più anziano d'età. -----

5. L'Assemblea: -----

a. approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; -----

b. nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, rispettando l'equilibrio di genere e garantendo così che del genere meno rappresentato siano nominati almeno due componenti del CdA; -----

c. revoca i componenti del Consiglio di amministrazione; -----

d. nomina il sindaco unico e il revisore dei conti nei casi previsti dalla legge;

e. modifica lo statuto, ad eccezione delle previsioni statutarie riguardanti lo scopo e le finalità perseguite, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto; -----

f. delibera, a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione; -----

g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea. -----

6. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con la deliberazione di cui sopra, alla lett. f), con la quale si nominerà il/i Liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore. -----

7. I soci potranno recedere dalla Fondazione con un preavviso scritto di almeno tre mesi da far pervenire all'indirizzo p.e.c. della Fondazione, con effetto allo scadere dell'anno in corso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

----- **Articolo 7** -----

----- **DURATA CARICHE SOCIALI** -----

1. I componenti del Consiglio di amministrazione, il sindaco unico, l'eventuale revisore durano in carica 4 (quattro) esercizi fino all'approvazione del conto consuntivo e possono essere riconfermati. -----

2. I soggetti nominati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi della lett. c) dell'art. 8 del presente Statuto e secondo i criteri e per la durata indicati nel relativo regolamento, durano in carica in ogni caso fino alla nomina dei nuovi membri in loro sostituzione. -----

3. Tutti i componenti degli organi monocratici o collegiali, possono essere, per giusta causa, revocati o sostituiti dall'organo che li ha nominati o eletti. -----

----- **Articolo 8** -----

----- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

1. Nella prima seduta, convocata dal consigliere più anziano d'età, il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, ed eventualmente il Vicepresidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. -----

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno otto giorni prima della data prevista per la seduta. È ammessa la convocazione urgente, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, fino al giorno prima della data prevista per la seduta. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo o le modalità di collegamento, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

3. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. -----
5. Il Consiglio di amministrazione: -----
- a. redige e sottopone all'Assemblea una relazione generale sull'attività svolta, nonché i bilanci relativi all'esercizio; -----
 - b. delibera sulle materie di amministrazione ordinaria e sugli atti di amministrazione straordinaria; -----
 - c. nomina, secondo i criteri indicati nel regolamento dallo stesso adottato, in relazione a tale profilo, soggetti a cui delegare specifici incarichi, nonché le commissioni di studio e/o scientifiche e i coordinatori; -----
 - d. emana regolamenti che disciplinano le singole attività previo parere consultivo dell'assemblea; -----
 - e. determina l'entità dei compensi spettanti a docenti, collaboratori, coordinatori ecc., nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017; -----
 - f. delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione; -----
 - g. accetta donazioni ed eredità; -----
 - h. approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente e i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni; -----
 - i. bandisce concorsi e borse di studio, istituisce premi e si rende promotore di eventi formativi in attuazione delle politiche comunitarie; -----
 - l. delibera su ogni altra materia d'interesse della Fondazione. -----
6. Il Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, riferisce all'Assemblea sull'attività svolta nell'anno precedente. -----
7. La rappresentanza della Fondazione spetterà al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, all'eventuale Vicepresidente. -----

----- Articolo 9 -----

----- ORGANO DI CONTROLLO -----

- 1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dall'Assemblea ed è scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. -----
- 2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto dall'art. 30 del codice del terzo settore. -----
- 3. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina altresì un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del codice del terzo settore. -----

----- Articolo 10 -----

----- ESERCIZIO FINANZIARIO -----

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----
- 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea per la sua approvazione il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, in caso di raggiungimento delle soglie ivi previste. -----
- 3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'in-

cremento o il miglioramento della sua attività. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **DISPOSIZIONI FINALI** -----

1. Tutte le cariche e le funzioni degli organi, salvo rimborsi spese adeguatamente documentati, sono svolte gratuitamente. -----
2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge. -----

Enrico Laurenti

Guelfino Danni teste

Elis Salvadori teste

Enrico Laurenti

